

ORDINANZA MUNICIPALE SUI RUMORI MOLESTI

Il Municipio di Agno, richiamati l'art. 107 della LOC e gli art. 112 e seguenti del Regolamento comunale, emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Norma generale

1. Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. In particolare sono vietati i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
3. Restano riservati i disposti della legge sull'ordine pubblico, della legge federale sulla circolazione stradale, della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della legge sanitaria e della legge sugli esercizi pubblici, nonché delle altre leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la materia.

Art. 2 Quietè notturna

1. È vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere tra le ore 23.00 e le ore 7.30.
2. L'autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

Art. 3 Domenica e giorni festivi

1. Qualsiasi attività ossessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 4 Lavoro artigianale, industriale e edile

1. Al lavoro artigianale, industriale e edile si applicano le disposizioni delle relative norme cantonali e federali vigenti.
2. In ogni caso i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti solo nei giorni feriali a partire dalle ore 7.30 e fino alle 18.00, con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio

1. L'uso di macchine agricole e da giardinaggio è consentito solo nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle 20.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle 13.30.

Art. 6 Esercizi pubblici

1. Per gli esercizi pubblici si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti cantonali e dell'ordinanza municipale sugli esercizi pubblici.

2. Il gerente è responsabile della tutela della quiete pubblica all'interno e all'esterno del locale e ha l'obbligo di prendere i provvedimenti atti a garantirla.

3. Dopo le ore 23.00 l'uso di apparecchi di amplificazione e di strumenti musicali è possibile solo all'interno del locale e se non provoca disturbo al vicinato.

Art. 7 Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. In particolare gli animali non devono disturbare la quiete notturna nelle zone residenziali.

2. In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al proprietario l'allontanamento.

Art. 8 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del comune.

2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di ricorrenze particolari (es. Festa del 1 agosto) o di spettacoli pirotecnici.

Art. 9 Veicoli a motore

1. È riservata l'applicazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare di quelle attinenti al controllo dei rumori prodotti dai veicoli.

2. È segnatamente vietato produrre rumori evitabili (far girare a regime elevato il motore dei veicoli fermi, accelerare troppo rapidamente, effettuare giri inutili nell'interno dell'abitato, ecc.) e disturbare con apparecchi radio e con altri apparecchi per la riproduzione di suono, installati o trasportati nel veicolo.

Art. 10 Deposito rifiuti

1. Il deposito dei rifiuti nei luoghi di raccolta stabiliti non deve essere fonte di disturbo al vicinato.

2. Il deposito di scarti in vetro negli appositi contenitori è ammesso unicamente nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle 21.00.

Art. 11 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 20.00 a fr. 10'000.00.
2. Resta riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale cantonale e federale.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2001.

	PER IL MUNICIPIO	
Il Sindaco		Il Segretario
Mauro Frischknecht		Flavio Piattini

Ordinanza approvata con risoluzione del 11 giugno 2001